



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 1056

del 05/06/2025

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO SAN BIAGIO, SITO IN VIA DI NUDO A PISA” - CUP J55E22000200001. APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE LAVORI AFFIDATO A RTI CETOLA SPA E LFM SPA – CIG DERIVATO A01E63D27E – CONTRATTO REP.56259 DEL 05.03.2024 E ATTO AGGIUNTIVO REP.56262 DEL 06.03.2024: AUTORIZZAZIONE SUBENTRO SUBAPPALTO DI CUI AL PROVVEDIMENTO DD10/517 DEL 19/03/2025, PER DITTA CAMPALDINO LEGNAMI
----------------	---

Uffici Partecipati	
PNRR monitoraggio - progetti edilizia scolastica	Dirigente Direzione 10
SEGRETARIO GENERALE	



COMUNE DI PISA

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO SAN BIAGIO, SITO IN VIA DI NUDO A PISA” - CUP J55E22000200001. Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione lavori affidato a RTI Cetola SPA e LFM SPA – CIG derivato A01E63D27E – Contratto Rep.56259 del 05.03.2024 e atto aggiuntivo Rep.56262 del 06.03.2024: autorizzazione subentro subappalto di cui al provvedimento DD10/517 del 19/03/2025, per ditta CAMPALDINO LEGNAMI

IL RESPONSABILE E.Q.

DATO ATTO CHE:

- con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all’ Arch. Fabio Daole l’incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;
- con provvedimento DD10 n. 1971 del 30/11/2023, il sottoscritto Ing. Stefano Garzella è stato nominato responsabile posizione organizzativa “MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DI TUTTI I PROGETTI PNRR E GESTIONE TECNICA DELL’EDILIZIA SCOLASTICA DEI PROGETTI PNRR”;
- con Deliberazione del C.C. n. 54 del 19.12.2024 è stato approvato il D.U.P. 2025-2027, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l’Elenco annuale dei lavori;
- con Deliberazione del C.C. n. 59 del 10.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- con Deliberazione della G.C. n. 344 del 23.12.2024 è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G. 2025-2027;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione” - Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR (M4.C1- I1.1), che mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento del dispositivo per la ripresa e resilienza”;
- le Circolari n.32 del 30.12.2021 e n.33 del 13.10.2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e l’allegata Guida operativa per il rispetto del DNSH;
- la Circolare n. 20 dell’11/08/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR;

VISTI:

- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell’istruzione ha indicato, tra gli obiettivi, quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;
- l’Avviso prot. n. 48047 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in attuazione del citato DM per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU ;

DATO ATTO che il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l’intervento di Demolizione e ricostruzione dell’asilo nido San Biagio sito in via di Nudo a Pisa, che prevede un importo complessivo di euro 1.471.206,00 chiedendo il finanziamento con fondi PNRR per un

importo pari a € 1.346.206,00 e prevedendo inizialmente un cofinanziamento con fondi propri comunali per un importo pari a € 125.000,00;

DATO ATTO che l'intervento è risultato dapprima non ammesso al finanziamento in base alla graduatoria di cui al decreto direttoriale n. 74 del 26 ottobre 2022 e successivamente, a seguito di scorrimento della stessa graduatoria, ammesso definitivamente per la quota di euro 1.346.206,00 finanziata con risorse PNRR, come da comunicazione con nota dell'Unità di Missione PNRR prot. 100146 del 24.11.2022 di ammissione al finanziamento;

VISTO l' "Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori" sottoscritto dal Sindaco di Pisa in data 16/11/2022 e successivamente dal Direttore Generale della Unità di Missione PNRR, tra Ministero dell'Istruzione e Comune di Pisa e il successivo "Addendum", Registro Ufficiale n.76894 del 24.05.2023;

DATO ATTO che l'intervento "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO SAN BIAGIO" sito in via di Nudo a PISA è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche per l'anno 2023, nella prima variazione di cui alla Delibera CC n. 3 del 02/02/2023 (PPI2023/366) a cui è associato il **CUP J55E22000200001**;

DATO ATTO che:

- con delibera di giunta n. 171 del 25.07.2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, per un importo di quadro economico di 1.791.620,60 e un importo dei lavori di € 1.260.000,00;
- con delibera di Giunta n. 257 del 12/10/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento, per un importo di quadro economico di 1.791.620,60 e un importo dei lavori di € 1.304.214,16;
- per l'aggiudicazione dei lavori, con provvedimento n.321 del 27.02.2023, è stato deciso di ricorrere all'appalto integrato aderendo alle procedure di Accordo Quadro, gestite direttamente da Invitalia in favore degli Enti locali – Soggetti attuatori al fine di accelerare la realizzazione degli interventi dell'Investimento in oggetto, dovendosi predisporre da parte dell'Amministrazione un progetto di livello definitivo;
- con determinazione dirigenziale D10/1423 del 19.10.2023 è stato deciso di:
 - o attivare il Contratto specifico per la realizzazione in appalto integrato dell'intervento in oggetto ricorrendo all'accordo quadro aggiudicato da INVITALIA nell'ambito del LOTTO GEOGRAFICO 18 - Toscana CIG: 969034018B - Cluster AQI – Pisa – B, con l'operatore economico in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettista) per un ribasso unico percentuale del 16,50000%, quindi per un importo di contratto di Euro 1.141.811,33 oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.263.610,91;
 - o approvare l'ODA n.02 compilato per la parte di competenza del soggetto attuatore e assumere i relativi impegni prevedendo un importo di contratto specifico pari a Euro 1.141.811,33 oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.263.610,91;
 - o approvare la bozza di contratto specifico;
 - o assumere i corrispondenti sub-impegni con imputazione al capitolo 212214 del P.E.G. dell'esercizio 2023 a favore della mandataria dell'ATI costituenda CETOLA SPA, con sede in VIA TARANTO N. 37, 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG) – P.Iva 03892770714;

- con determinazione D10/1697 del 28.11.2023 sono stati affidati i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura relativi alla direzione dei lavori, direzioni operative delle parti strutturali e impiantistiche, nonché coordinamento sicurezza in fase esecuzione al RTOE con mandataria ARCHOS s.r.l. (P.iva 02046250169);
- con determinazione D10 n.1719 del 30.11.2023 è stato deciso:
 - o di approvare il progetto di livello esecutivo relativo all'intervento denominato "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO SAN BIAGIO" sito in via di Nudo a PISA - CUP J55E22000200001;
 - o di approvare le modifiche migliorative della funzionalità dell'opera proposte da parte dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto integrato, modifiche che, non alterando in modo sostanziale il progetto, hanno dato luogo a una modifica del contratto inquadrabile nella previsione di cui all'art.45 co.7 delle CONDIZIONI GENERALI, come modificata dall'art.13 delle CONDIZIONI PARTICOLARI del contratto attuativo, documento approvato con delibera di giunta n.257 del 12/10/2023, che testualmente cita: "non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co.1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'articolo 106, co.4 del Codice dei Contratti";
 - o di approvare il diverso e maggiore importo dei lavori nonché il quadro tecnico economico dell'opera rideterminato a seguito dell'accoglimento delle modifiche al progetto;
 - o di modificare ed integrare i sub-impegni assunti con determinazione D10/1423 del 19.10.2023 prevedendo un importo di contratto specifico pari a Euro 1.265.776,41 oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.399.972,50;
- in data 30.11.2023 sono stati avviati i lavori di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido San Biagio, come da verbale di consegna lavori di pari data, nel rispetto dei termini e dei milestone fissati dal PNRR;
- con determinazione D10/127 del 30.01.2024 è stato affidato il servizio inerente il collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera e finale ai sensi del cap.9 del D.M. 17 gennaio 2018 all'Ing. Benedetto Maggio, dipendente dell'Ente a tempo indeterminato profilo professionale "Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione";
- in data 05.03.2024 Rep.56259 è stato sottoscritto il contratto attuativo principale discendente dall'accordo quadro generale e strettamente collegato ai lavori e agli importi dell'ODA n.02 predisposta sul progetto definitivo approvato con DGC n.257 del 12.10.2023, per un corrispettivo pari ad € 1.141.811,33 oltre IVA e oneri di legge;
- in data 06.03.2024 è stato sottoscritto l'atto integrativo Rep.56262 che prende atto delle modifiche apportate al progetto in sede di redazione della fase esecutiva di progettazione, per un corrispettivo modificato pari ad € 1.265.776,41, oltre IVA e oneri di legge;
- con provvedimento D10/604 del 23.04.2024 è stata convalidata l'approvazione del progetto esecutivo di cui alla determinazione D10 n.1719 del 30.11.2023;

DATO ATTO che all'atto della compilazione dell'OdA n.2 da parte della ditta appaltatrice è stata indicata l'intenzione di subappaltare Lavori in categoria OG1 e OG11 nei limiti della normativa vigente;

DATO ATTO ALTRESI' che l'art.19 del contratto Rep.56259 del 05.03.2024 riporta le intenzioni in tema di subappalto manifestate dal subappaltatore in sede di gara;

DATO ATTO che con nota prot.80579 del 01.07.2024 la ditta appaltatrice formata dall'ATI Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante) ha comunicato che il raggruppamento in data 07.06.2024 ha costituito società consortile ai sensi dell'art. 93 del DPR 5 ottobre 2010, n. 270 per procedere all'esecuzione unitaria dei lavori in questione, modalità esecutiva che non costituisce cessione del contratto, né altresì costituisce subappalto e la titolarità del Contratto d'Appalto permane in capo al RTI;

DATO ATTO che la società consortile costituita è denominata ASILO NIDO SAN BIAGIO SCARL con sede legale in Bari, via Traversa 20 Viale Francesco De Blasio n.14, codice fiscale e partita iva 08951130726;

DATO ATTO che, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con provvedimento D10/517 del 19.03.2025 è stato autorizzato il subappalto per la ditta ARREDOLINE COSTRUZIONI srl, con sede in via Europa n.8, 52010 località Corsalone, Chiusi Della Verna (AR) – P.I. 02035630512 per la realizzazione della struttura portante in legno relativa al solaio di copertura e al porticato, per un importo contrattuale pari ad € 65.000,00 di cui euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.000,00 di manodopera comprensivi degli oneri previdenziali;

DATO ATTO ALTRESI' che, da una visura camerale eseguita in data 19.05.2025 e quindi successivamente all'autorizzazione al subappalto, si è appreso che la ditta ARREDOLINE COSTRUZIONI srl – P.I. 02035630512 è in stato di liquidazione;

CONSIDERATO che con nota prot. 65868 del 03.06.2025 l'ATI formata da Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante):

- ha comunicato che con posta certificata del 21.05.2025 l'impresa ARREDOLINE COSTRUZIONI srl ha inviato comunicazione con la quale specificava di aver affittato il ramo aziendale alla ditta CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL con sede in Poppi, frazione Ponte a Poppi, Via Campaldino n.18 – P.I. 00162540512;
- per quanto sopra ha richiesto quindi il subentro dell'impresa CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL nel subappalto autorizzato alla ditta ARREDOLINE COSTRUZIONI srl con provvedimento D10/517 del 19.03.2025 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della struttura portante in legno relativa al solaio di copertura e al porticato, per un importo contrattuale pari ad € 65.000,00 di cui euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.000,00 di manodopera comprensivi degli oneri previdenziali;

RILEVATO CHE:

- con atto notarile Rep.66.484/20.765 del 08.05.2025 la società ARREDOLINE COSTRUZIONI srl – P.I. 02035630512 ha concesso in affitto per la durata di anni sei, a decorrere dal 08.05.2025 e termine al 07.05.2031 alla società CAMPALDINO LEGNAMI SRL, il proprio ramo di azienda corrente in Chiusi della Verna, frazione Corsalone, Via Europa n.8, esercente l'attività di fabbricazione di strutture ed edifici in legno e legno-acciaio ad alta efficienza energetica;
- nel citato atto notarile ai sensi dell'art.1 punto 1.1 lettera g) la società CAMPALDINO LEGNAMI SRL subentra alla ARREDOLINE COSTRUZIONI srl nelle posizioni contrattuali *in titolarità della società affittante* per gli appalti relativi ai cantieri in corso di esecuzione, *indicati nell'elenco di cui alla lettera f) che comprende* l'intervento relativo all'asilo nido San Biagio Scarl;
- la società CAMPALDINO LEGNAMI SRL, la ASILO NIDO SAN BIAGIO SCARL costituita dalla suddetta RTI per l'esecuzione dell'appalto e l'impresa ARREDOLINE COSTRUZIONI SRL, hanno sottoscritto quindi per il subentro nel subappalto di cui al provvedimento D10/517 del 19.03.2025 un'appendice al contratto di subappalto del 11.03.2025

per l'esecuzione della struttura portante in legno relativa al solaio di copertura e al porticato, per un importo contrattuale pari ad € 65.000,00 di cui euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.000,00 di manodopera comprensivi degli oneri previdenziali;

- l'estratto degli articoli 1 e punto 1.1 lettera f) dell'atto notarile Rep.66.484/20.765 del 08.05.2025;
 - dichiarazione resa da CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL contenente:
 - l'assunzione obblighi specifici PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
 - il rispetto degli obblighi connessi all'art. 47 co. 2 e 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel presente atto e, altresì, nell'Accordo Quadro e nel Sub-Disciplinare 2. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 11 delle presenti Condizioni Generali in combinato disposto con l'articolo 14 del Sub-Disciplinare 2;
 - dichiarazioni sui titolari effettivi e sull'assenza di conflitto di interessi dei suddetti in merito all'assunzione dei lavori nel presente appalto;
 - dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecniche e professionali;
 - dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale tramite modello DGUE e dichiarazioni integrative;
 - dichiarazione del possesso di attestazione SOA per cat. OS32 clas. II;
 - dichiarazione del subappaltatore di non esser soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art 14 del D.Lgs 81/2008;
 - comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato del subappaltatore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.);
 - dichiarazione della composizione societaria;
 - dichiarazione ai sensi dell'art.94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art.53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
 - dichiarazione resa sull'assenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile nei confronti del subappaltatore;
- Nonché:
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
 - documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 90 co. 9 del d.lgs. 81/2008 e dell'art. 16 della L.R. Toscana n. 38/2007;

VISTO che con note prot.60412, 60424, 60433, 60441, 60445 del 19.05.2025, prot.60971, 60976, 60980 e 60983 del 20.05.2025 sono state avviate le verifiche per accertare che non sussistano i motivi di esclusione di ordine generale;

CONSIDERATO che la documentazione allegata alla richiesta di subappalto corredata della specifica sui costi della sicurezza è stata trasmessa al CSE e non sono pervenute osservazioni in merito;

VISTA la nota prot.65659 del 03.06.2025 di formale accettazione da parte del CSE arch. Edoardo Milesi del Piano Operativo di Sicurezza (POS) in "revisione 01 del 27.05.25 dell'Impresa Campaldino Legnami di Vezzosi srl, relativo al cantiere in oggetto per le lavorazioni di consegna e posa in opera strutture lignee solaio 1 ° impalcato – portico – copertura;

DATO ATTO che l'impresa subappaltatrice CAMPALDINO LEGNAMI SRL – P.I. 00162540512:

- è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_47950422 valido fino al 24.06.2025;
- è in possesso della attestazione SOA per cat. OS32 clas. II;
- a seguito di richiesta ha avuto esito positivo-regolare la richiesta di violazioni gravi definitivamente accertate all'agenzia delle entrate ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti e della deliberazione ANAC n. 464/2022, come richiamata dal punto 12.1 della delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023;
- a seguito di richiesta ha avuto esito positivo la richiesta di violazioni gravi non definitivamente accertate all'agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023;
- a seguito di richiesta è stata attestata dall'Agenzia delle entrate la regolarità fiscale della ditta in data 21.05.2025;
- a seguito di richiesta è stato acquisito in data 21.05.2025 il certificato del casellario giudiziale di Vezzosi Marco, titolare effettivo dell'impresa CAMPALDINO LEGNAMI SRL – P.I. 00162540512;
- a seguito di richiesta è stato acquisito in data 21.05.2025 il certificato del casellario giudiziale di Vezzosi Alessandro, titolare effettivo dell'impresa CAMPALDINO LEGNAMI SRL – P.I. 00162540512;
- a seguito di richiesta è stato acquisito in data 21.05.2025 il certificato del casellario giudiziale di Vezzosi Leonardo, titolare effettivo dell'impresa CAMPALDINO LEGNAMI SRL – P.I. 00162540512;
- a seguito di richiesta è stato acquisito in data 21.05.2025 il certificato del casellario giudiziale di Vezzosi Giancarlo, titolare effettivo dell'impresa CAMPALDINO LEGNAMI SRL – P.I. 00162540512;
- a seguito di visura casellario informatico ANAC del 19.05.2025, non sono state individuate annotazioni;
- a seguito di richiesta è stato acquisito il certificato con esito nullo dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 20.05.2025;

DATO ATTO che l'impresa locataria del ramo di azienda, ARREDOLINE COSTRUZIONI srl – P.I. 02035630512, è in possesso della attestazione SOA per cat. OG1 clas.III-bis e cat. OS32 clas. III-bis;

CONSIDERATO che l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice, quale espressione di un principio generale, così fissando, per gli appalti di lavori [e anche per gli appalti di servizi], il punto di equilibrio fra favor participationis e tendenziale stabilità del requisito, richiamando anche quanto oggi prevede l'art. 16, comma 9 dell'Allegato II.12 al d.lgs. n. 36 del 2023, recante "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori", in cui in caso di

affitto di azienda, “l'affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni”;

RISCONTRATO ai termini dell'art 105 co. 4 come modificato dalla legge n. 238 del 2021 che:

- a) è stato dato corso alle verifiche per accertare che non sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in capo alla ditta CAMPALDINO LEGNAMI SRL – P.I. 00162540512, non essendo però ancora intervenuti alcuni esiti;
- b) l'impresa CAMPALDINO LEGNAMI SRL – P.I. 00162540512 è in possesso dell'attestazione SOA per cat. OS32 clas. II;
- c) l'impresa ARREDOLINE COSTRUZIONI srl – P.I. 02035630512 è in possesso dell'attestazione SOA per cat. OG1 clas.III-bis e cat. OS32 clas. III-bis;
- d) all'atto dell'offerta il RTI ha preventivamente indicato i lavori che la ditta appaltatrice intendeva subappaltare nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto tra cui lavori in categoria OG1 e OG11 nei limiti della normativa vigente;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- l'impresa che subentra all'impresa subappaltatrice CAMPALDINO LEGNAMI SRL – P.I. 00162540512 ha dichiarato “di non trovarsi nelle condizioni di controllo, controllante o controllata, né di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con la società ASILO NIDO SAN BIAGIO SCARL P.Iva 08951130726 e con l'impresa appaltatrice formata dall'ATI Cetola SpA (mandataria P.Iva 03892770714) e LFM SpA (mandante P.Iva 05902670727);
- sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 mediante la comunicazione e l'indicazione del conto dedicato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 94 comma 5 lett. d) del d. lgs. n. 36 del 2023 è escluso dalla partecipazione alle gare l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale (o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure), fermo restando quanto previsto dall'art. 95 del d.lgs. n. 14 del 2019, dall'art. 186 bis comma 5 del r.d. n. 267 del 1942 e dall'art. 124 del d.lgs. n. 36 del 2023, con la precisazione che l'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'art. 186 bis comma 4 del r.d. n. 267 del 1942 e all'art. 95 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

CONSIDERATO che presupposto per l'operatività della causa escludente è infatti quello per cui la liquidazione giudiziale (e in precedenza il fallimento), oltre alle altre procedure indicate, determina la perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei beni da parte del titolare dell'impresa, con nomina di un curatore che agisce a tutela dell'interesse dei creditori, superando la precedente prospettiva dell'interesse dell'impresa, in funzione della quale è stata decisa la partecipazione alla gara pubblica;

DATO ATTO che se la liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta e il concordato preventivo intervengono in fase esecutiva l'Amministrazione provvede a stipulare un nuovo contratto sulla base della graduatoria “se tecnicamente ed economicamente possibile” (art. 124 comma 1 del d. lgs. n. 36 del 2023), fatta salva la specifica disciplina dettata per il concordato preventivo (artt. 95 commi 3 e 4 e 124 comma 5 del d. lgs. n. 14 del 2019) e la procedura di liquidazione giudiziale con autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa (art. 124 comma 4 del d. lgs. n. 14 del 2019);

CONSIDERATO che la ratio della causa escludente consiste nella volontà di evitare il rischio di un impedimento all'esecuzione del contratto e nel caso di specie il rischio non si concretizza dal momento che il contratto di affitto di ramo di azienda stipulato da CAMPALDINO LEGNAMI

SRL con ARREDOLINE COSTRUZIONI SRL, sottoposta a liquidazione giudiziale, è soggetto alla specifica disciplina recata dall'art. 184 del d. lgs. n. 14 del 2019 (che non ne impedisce la continuazione e quindi garantisce la conservazione dei requisiti di partecipazione);

CONSIDERATO INOLTRE che, secondo la giurisprudenza consolidata:

- l'affitto del ramo d'azienda comporta una sorta di "fuoriuscita" dell'impresa locatrice (o meglio, del ramo ceduto) dal perimetro dell'art. 94 del Codice, il cui rispetto dovrà essere verificato solo nei confronti dell'affittuario, quindi dell'azienda dell'operatore economico che partecipa alla gara e del ramo d'azienda che costui ha affittato (e poi eventualmente acquistato) dall'impresa locatrice (Consiglio di Stato, sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418);
- il contratto di cessione o di affitto d'azienda determina l'automatico trasferimento all'acquirente (o all'affittuario) di tutti i rapporti compresi nel complesso aziendale, sia attivi che passivi, nei quali l'azienda stessa o il suo ramo si sostanzia, come si evince dalla lettura degli artt. 2558-2562 c.c. (Consiglio di Stato, sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418);;
- in base al principio generale ubi commodum, ibi incommodum, il cessionario (o l'affittuario), come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente (Consiglio di Stato, sez. V, 18 aprile 2025, n. 3418);
- in presenza di un affitto: "...l'influenza dell'impresa locatrice è destinata a restare intatta per tutto lo svolgimento del rapporto e ben potrebbe costituire un agevole mezzo per aggirare gli obblighi sanciti dal codice degli appalti" (Cons. Stato, sez. V, 7 aprile 2023, n. 3629, riportata da TAR Lazio, Roma, sez. II, 29 aprile 2024, n. 8473);
- è irrilevante per l'affittuario la liquidazione giudiziale dell'affittante il ramo d'azienda cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II-quater, 29 luglio 2024 n. 15416 secondo cui: "Nel Codice dei contratti pubblici non vi è alcuna specifica previsione che imponga espressamente, sic et simpliciter, l'esclusione dell'operatore economico, affittuario di azienda e/o ramo d'azienda, allorché l'impresa concedente/affittante sia stata medio tempore assoggettata ad una procedura concorsuale: se è vero che l'art. 94, co. 5, lett. d) del d. lgs. n. 36/2023 prevede, quale ipotesi di esclusione automatica dalla gara, la sottoposizione (tra l'altro) alla procedura di liquidazione giudiziale, è parimenti incontestabile che tale disposizione si riferisce al solo "operatore economico", così circoscrivendo in capo al soggetto che prende parte alla procedura di appalto l'ambito di operatività della causa di esclusione di cui trattasi;
- nessun dato normativo induce a ritenere che, di per sé, il fallimento (ora liquidazione giudiziale) dell'impresa concedente l'azienda/ramo d'azienda si rifletta, per così dire "per contagio", in capo all'affittuario (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II-quater, 29 luglio 2024 n. 15416);

RITENUTO necessario prendere atto del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato da CAMPALDINO LEGNAMI SRL con ARREDOLINE COSTRUZIONI SRL, sottoposta a liquidazione giudiziale e quindi del subentro di CAMPALDINO LEGNAMI SRL nel contratto di subappalto con la società ASILO NIDO SAN BIAGIO SCARL P.Iva 08951130726 per la realizzazione della struttura portante in legno relativa al solaio di copertura e al porticato, per un importo contrattuale pari ad € 65.000,00 di cui euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.000,00 di manodopera comprensivi degli oneri previdenziali;

DATO ATTO che:

- l'appalto in specie ai termini dell'art 226 comma 3 del D.Lgs 36/2023 segue le norme del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii essendo stata pubblicata la procedura di scelta del contraente prima della data in cui il nuovo codice dei contratti ha acquistato efficacia;

- ai sensi dell'art 105 co.8 del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore e i subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;

VISTO anche il parere MIT n. 2747 del 03.06.2024 per l'autorizzazione al subappalto per lavori le cui procedure di gara sono state avviate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023, come nel caso in specie;

CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi devono potersi avviare il prima possibile per non procurare nocumento al programma dei lavori nel rispetto delle tempistiche contrattuali;

TENUTO conto che il subappalto, quale contratto derivato dal contratto principale, esige una manifestazione espressa da parte dell'appaltatore (S.A.) di affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (ex art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016) (vedi TAR Veneto, con l'ordinanza n. 22 del 15 gennaio 2021);

CONSIDERATO che la società consortile eventualmente costituita è responsabile della mera esecuzione dei lavori, laddove la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate, mentre la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori;

RITENUTO che la possibilità per le imprese costituite in ATI di costituire società anche consortili per l'esecuzione dei lavori non può essere strumento per schermare la responsabilità delle imprese riunite, che è presupposto della scelta del contraente e dell'aggiudicazione dei lavori ed è stata stabilita dal legislatore proprio allo scopo di tutelare l'amministrazione, i subappaltatori ed i fornitori per una migliore realizzazione dell'opera pubblica (Cass., n. 2173 del 2024 citata e da ultimo Cass., n 10591 del 2004).

DATO ATTO che nella fattispecie si applica la disciplina specialistica dei contratti pubblici non operando l'art. 2462 del codice civile;

CONSIDERATO che, ai sensi del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato prot.343835 del 10.11.2010:

- la società consortile costituita ai sensi dell'art. 93 del DPR 5 ottobre 2010, n. 270 per l'esecuzione unitaria dei lavori appaltati sia legittimata a stipulare contratti di subappalto;
- la richiesta di autorizzazione al subappalto rimane di esclusiva competenza dell'ATI aggiudicataria, unico interlocutore della Stazione appaltante, anche dopo la costituzione della società consortile, costituente mero strumento operativo cui è affidata l'esecuzione unitaria dei lavori nell'interesse delle imprese riunite (cfr. Corte di Cassazione, 18 giugno 2008 n.16410);
- la Stazione appaltante, autorizzando l'ATI aggiudicataria, continua ad essere garantita dalla stessa nel caso di eventuali inadempienze della società consortile, che quale mero strumento operativo non ha alcun rapporto diretto con la Committente;

CONCLUSO PERTANTO che la società consortile assume semplicemente il rilievo di una struttura operativa al servizio dell'ATI contraente, che, perciò, non le consente di divenire titolare di alcuna posizione giuridica, né attiva, né passiva, da cui discende che:

- a. il pagamento del corrispettivo d'appalto deve essere versato all'ATI secondo le quote di partecipazione, titolare del contratto;
- b. le domande di subappalto e le comunicazioni di forniture con posa in opera e/o di noli a caldo devono essere presentate dalla capogruppo dell'ATI mentre i relativi contratti sottostanti possono essere stipulati dalla società consortile;

c. la responsabilità per inadempimento rimane in capo all'ATI;

CONSIDERATO quanto precede in narrativa e ritenuto opportuno al buon fine del rispetto delle milestone fissate dal PNRR, senza cause di arresto che condizionino l'andamento dei lavori, procedere a prendere atto del subentro della ditta CAMPALDINO LEGNAMI SRL – P.I. 00162540512 nel subappalto pur in assenza della completa verifica sui requisiti generali e speciali posseduti dall'impresa subappaltatrice condizionandone però l'efficacia al completamento delle verifiche stesse, stabilendo che in caso di riscontro a carico dell'operatore economico di condizioni con rilevanza escludente l'autorizzazione verrà fatto ricorso al potere di autotutela in merito al presente atto;

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni sull'assenza di conflitto interesse dei titolari effettivi della ditta CAMPALDINO LEGNAMI SRL – P.I. 00162540512;

VISTA la proposta del RUP di autorizzazione al subappalto, ivi allegata;

DATO ATTO che il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch Elena Pugi;

DATO ATTO di aver acquisito con riferimento alle varie procedure di scelta del contraente la dichiarazione da parte del Responsabile unico del procedimento di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

ATTESTATO:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ancora applicabile al caso in specie;

PROVVEDE

- 1) a dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) in relazione all'istanza prot.65868 del 03.06.2025, vista la proposta del RUP ivi allegata, a prendere atto del subentro della ditta CAMPALDINO LEGNAMI SRL, con sede in Poppi, frazione Ponte a Poppi, Via Campaldino n.18 – P.I. 00162540512 alla ditta ARREDOLINE COSTRUZIONI srl, con sede in via Europa n.8, 52010 località Corsalone, Chiusi Della Verna (AR) – P.I. 02035630512 nel subappalto autorizzato con provvedimento D10/517 del 19.03.2025 conferito dall'impresa appaltatrice formata dall'ATI Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante) per la esecuzione della struttura portante in legno relativa al solaio di copertura e al porticato, per un importo contrattuale pari ad € 65.000,00 di cui euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.000,00 di manodopera comprensivi degli oneri previdenziali;
- 3) a dare atto che l'impresa subappaltatrice CAMPALDINO LEGNAMI SRL – P.I. 00162540512:

- è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_47950422 valido fino al 24.06.2025;
 - è in possesso della attestazione SOA per cat. OS32 clas. II;
 - a seguito di richiesta ha avuto esito positivo-regolare la richiesta di violazioni gravi definitivamente accertate all'agenzia delle entrate ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti e della deliberazione ANAC n. 464/2022, come richiamata dal punto 12.1 della delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023;
 - a seguito di richiesta ha avuto esito positivo la richiesta di violazioni gravi non definitivamente accertate all'agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023;
 - a seguito di richiesta è stata attestata dall'Agenzia delle entrate la regolarità fiscale della ditta in data 21.05.2025;
 - a seguito di richiesta è stato acquisito in data 21.05.2025 il certificato del casellario giudiziale di Vezzosi Marco, titolare effettivo dell'impresa CAMPALDINO LEGNAMI SRL – P.I. 00162540512;
 - a seguito di richiesta è stato acquisito in data 21.05.2025 il certificato del casellario giudiziale di Vezzosi Alessandro, titolare effettivo dell'impresa CAMPALDINO LEGNAMI SRL – P.I. 00162540512;
 - a seguito di richiesta è stato acquisito in data 21.05.2025 il certificato del casellario giudiziale di Vezzosi Leonardo, titolare effettivo dell'impresa CAMPALDINO LEGNAMI SRL – P.I. 00162540512;
 - a seguito di richiesta è stato acquisito in data 21.05.2025 il certificato del casellario giudiziale di Vezzosi Giancarlo, titolare effettivo dell'impresa CAMPALDINO LEGNAMI SRL – P.I. 00162540512;
 - a seguito di visura casellario informatico ANAC del 19.05.2025, non sono state individuate annotazioni;
 - a seguito di richiesta è stato acquisito il certificato con esito nullo dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 20.05.2025;
 - si avvale della qualificazione in categoria OG1 per la quale è stato dichiarato in fase di gara la volontà di ricorrere al subappalto, dell'impresa affittuaria del ramo d'azienda ARREDOLINE COSTRUZIONI srl – P.I. 02035630512, che è in possesso della attestazione SOA per cat. OG1 clas.III-bis e cat. OS32 clas. III-bis;
- 4) a subordinare l'efficacia della presente autorizzazione all'esito della conclusione dei controlli sui requisiti generali e speciali stabilendo che in caso di riscontro a carico dell'operatore economico di accertamenti con rilevanza escludente, la presente autorizzazione sarà annullata in autotutela;
- 5) a specificare inoltre che:
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, devono essere corrisposti all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso;
 - l'appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori dell'osservanza da parte di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito dei subappalti;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo delle imprese subappaltatrici;

- l'ingresso in cantiere è subordinato alla approvazione del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore da parte del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
 - l'impresa subappaltatrice per il tramite dell'appaltatore deve trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici,
- 6) a dare atto che, come specificato nel subcontratto stipulato con la ditta ARREDOLINE COSTRUZIONI srl e nell'appendice al contratto di subappalto del 11.03.2025 con l'impresa CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL, le parti contrattuali hanno stabilito di comune accordo che il pagamento delle prestazioni, non verrà effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante;
 - 7) a dare atto che il codice CUP è J55E22000200001 e il CIG derivato è A01E63D27E;
 - 8) a comunicare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) e alla ditta subappaltatrice CAMPALDINO LEGNAMI SRL – P.I. 00162540512 subentrata alla ditta ARREDOLINE COSTRUZIONI srl;
 - 9) a partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR DD10.
 - 10) a pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
 - 11) a dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

IL RESPONSABILE E.Q.

Ing Stefano Garzella

Documento firmato digitalmente da

STEFANO GARZELLA / ArubaPEC S.p.A.